REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che fissa per il 1989 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti dalla Spagna e stabilisce talune modalità per la sua applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che i contingenti per il 1988 applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Spagna è fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/87 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2199/88 [4]; che l'articolo 4, punto 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3792/85 stabilisce un ritmo annuo minimo di aumento dei contingenti del 10 % nel corso della prima tappa; che occorre fissare i contingenti per il 1989; che tali contingenti si aggiungono a quelli applicabili, in base all'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, tuttavia, le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi; che occorre pertanto fissare il contingente per il 1989;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente fissato è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3719/87; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che il Portogallo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3792/85, può applicare nel 1989 all'importazione di suini vivi provenienti dalla Spagna.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

— il 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989,

— il 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989,

— il 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989,

— il 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate dal deposito una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

Articolo 3

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate;

— i quantitativi importati.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 3719/87 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 27.
[4] GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1989
0103	Animali vivi della specie suina :	45
0103 10 00	– riproduttori di razza pura	
	– altri :	
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg :	
	– – – delle specie domestiche :	
0103 92 11	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	
0103 92 19	– – – – altri	